

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO in APPELLO ex art 62 C.P.A.

Proc. n. 684/2020 R.G. Ric.

Nell'interesse della Signora **PIAZZA STEFANIA** nata a Palermo il 09.05.1993 (C.F. PZZSFN93E49G273W) ed ivi residente in Via Fondo Di Maggio N. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. **SANTINA CAMPO** del Foro di Palermo C.F. CMPSTN71T64G273H – Fax 0917834426 – PEC santinacampo@pecavvpa.it, giusto mandato in calce alla sentenza impugnata di cui infra, elettivamente domiciliato in Roma Via Ca' De Cestari N. 34 presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Valentino ricorrente-appellante

CONTRO

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato – con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Comando Generale dell'Arma Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it resistenti-appellati

E NEI CONFRONTI

Del Sig. **GIORDANO GERARDO** nato il 12.09.1999 e, comunque, di tutti gli altri candidati utilmente classificatisi nella graduatoria finale approvata con decreto N. 29/6-8-1 di prot. Del 29.11.2019 ritenuti vincitori di concorso ed ammessi ai cicli formativi per il corso di formazione dell'Arma dei Carabinieri – controinteressati

AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 02576/2020 Reg. Provv. Coll., pubblicata in data 27.02.2020, resa dal TAR Roma, Sez. Prima bis, ex art. 60 cod. proc. Amm., nell'ambito del procedimento n. 684/2020, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso (v. all. 0) e con essa:

- 1) della nota del 25.10.2019, prot. n. 377027/3-7 SEL (comunicata in pari data alla ricorrente) DOC. 1, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, comunicava alla ricorrente la sua

inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso (doc. 1BIS);

2) del verbale del 25.10.2019, prot. n. 377027/3-6 SEL, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere (doc. 2);

3) della relazione tecnica 24.10.2019, prot. n. 377027/3-4 SEL, redatta dall'Ufficiale Psicologo, Cap. Erica Guerra (doc. 3), all'esito della somministrazione alla ricorrente del teste della Figura Umana M e F e del questionario c.d. 'MMPI-2' nonché del questionario informativo;

4) della scheda di valutazione attitudinale 25.10.2019, prot. n. 377027/3-5 SEL, redatta dall'Ufficiale Perito Selettore, Magg. Paolo Iacopini, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposta la ricorrente (doc. 4);

5) del decreto del 29.11.2019, prot. n. 29/6-8-1 CC (v. doc. 5), del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it, come previsto dal bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 23 del 22.03.2019), con il quale sono stati, da un lato, incrementati i posti messi a concorso anche con riferimento a quelli a cui aspirava la ricorrente e, dall'altro, sono state "... approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della commissione esaminatrice n. 141 del 25.11.2019, parte integrante del medesimo decreto (doc. 6);

6) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ivi comprese le stesse graduatorie come già approvate;

ed, ove possa occorrere,

a) dell'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 23 del 22.3.19), disciplinante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso (doc. 1BIS);

b) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato 'B' allegato al medesimo bando pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame (doc. 1BIS)

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente. Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica per i seguenti

MOTIVI

I. IN FATTO.

1. In data 22.03.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, n. 23, il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui: a) 2.529 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4); b) 1.139 posti riservati ai civili che non avessero superato i 26 anni di età; c) 32 posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (doc. 1BIS).
2. La ricorrente presentava rituale domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di concorso e, superata la prova di efficienza fisica, si sottoponeva agli accertamenti sanitari relativi all'idoneità psicofisica. Sosteneva, quindi, i colloqui con lo psicologo e quello con il perito selettivo giungendo così alla Commissione finale.
3. Quest'ultima con provvedimento del 25.10.2019, comunicato in pari data, riteneva la ricorrente non idonea a prestare servizio in qualità di carabiniere sulla base di un'asserita non corrispondenza delle caratteristiche espresse con riferimento allo specifico profilo attitudinale di cui al concorso (doc. 1). Alla luce di ciò, la Commissione ne disponeva, quindi, l'esclusione ai sensi dell'art. 11 comma 3 del bando.
4. La signora Piazza, quindi, considerato che il provvedimento di non idoneità comunicato non conteneva in alcun modo alcuna specifica motivazione né il ragionamento logico-giuridico sulla cui base la Commissione era pervenuta a tale determinazione chiedeva l'accesso agli atti amministrativi del procedimento relativi all'accertamento della propria (asserita) inidoneità psico-fisica, venendo poi a conoscenza che il giudizio di inidoneità era stato così motivato: *“Le modalità di pensiero sono lineari, consequenziali e, sebbene poco approfondite, risultano sufficientemente articolate nelle sue componenti essenziali e di analisi e sintesi. Tuttavia, l'aspirante affronta il colloquio con la commissione con atteggiamento intorpidito e poco energico, con voce tremula, rilevando una certa insicurezza nel gestire situazioni poco note o scarsamente congruenti con le specificità del contesto. Tende a chiedere l'approvazione per il proprio operato, risultando poco autonoma e determinata. In ambienti non*

familiari esprime un livello di integrazione della propria personalità non del tutto adeguato e coerente alle richieste del contesto. Non dimostra un adeguato e sufficiente autocontrollo e senso di serenità in contesti e situazioni non sufficientemente padroneggiati e dei quali, nei momenti di disagio, si lascia influenzare dagli eventi. Si pkae con modesta assertività nei rapporti interpersonali, risultando poco incisiva e determinata. Si palesa una possibile diminuzione del potenziale rendimento se il soggetto fosse sottoposto ad operare in un ruolo poco aderente alle proprie caratteristiche e in contesti particolarmente dinamici e sollecitanti. Esprime una visione del ruolo a cui aspira fortemente idealizzata, poco evoluta e scarsamente suffragata da elementi realistici. La motivazione si poggia quasi esclusivamente su presupposti idealizzati del ruolo a cui aspira scarsamente ponderati sotto un profilo realistico. Al momento, non riunendo in pieno i requisiti del profilo attitudinale di riferimento, non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al ruolo per il quale concorre” (v. doc. 2).

5. Peraltro dall'esame del contenuto della relazione psicologica (doc. 3), redatta ancora prima del colloquio con la commissione, emergeva soltanto che la ricorrente *appare timida e riservata* senza che venisse riscontrata alcuna nota di rilievo in ordine alla sussistenza di possibili elementi patologici o psicopatologici di natura tali da escludere una sua idoneità al ruolo a cui aspirava.

6. Lo psicologo, quindi, riteneva opportuno, solo di procedere nelle fasi successive ad un approfondimento della sussistenza di capacità integrative della ricorrente nei contesti sociali, adattamento di vita di tipo comunitario e collaborativa al lavoro di gruppo.

7. Né il perito selettore prima né tanto la Commissione dopo hanno proceduto a tale forma di accertamento preferendo, infatti, in maniera stereotipata, assumere delle motivazioni di circostanza perfettamente adattabili a qualsiasi candidato onde pervenire alla successiva dichiarazione di inidoneità della ricorrente. Dall'esame della relazione dell'Ufficiale perito selettore nonché dal verbale della commissione, infatti, non emergono in alcun modo né i contesti né i contenuti dei colloqui e dell'intervista individuale alla quale è stata sottoposta la ricorrente né le domande poste e le risposte dalla stessa fornite tale da rendere intellegibile il giudizio poi espresso. Non si comprende, quindi, in assoluto, in mancanza di un atto scritto che contenga in maniera precisa i termini e gli ambiti dell'accertamento compiuto, su quali basi oggettive la Commissione abbia ritenuto, in via definitiva, di escludere la ricorrente dal concorso.

8. Non condividendo, quindi, tale giudizio la Signora Piazza chiedeva un ulteriore parere tecnico all'ASP di Palermo e ciò in merito alle conclusioni assunte dalla Commissione per gli accertamenti sanitari poi impugnata.

9. Il medico interpellato, Dottoressa Gemma Pipitone, sottoponeva nuovamente la ricorrente al test di personalità MMPI 2 ed al colloquio psicologico evidenziando, all'esito, un profilo personologico esente da qualsiasi sintomatologia psicopatologica oltre che privo di quelle note di timidezza e/o riservatezza (che si sarebbero tradotte in sintesi in profili di insicurezza) asseritamente individuate prima dallo psicologo e poi ulteriormente rimarcate dalla Commissione in sede di colloquio.

13. L'esito dell'accertamento peritale (doc. 7) evidenziava, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, un soggetto dotato di autocontrollo, spontaneo, disponibile al colloquio, sicuro di sé e delle proprie capacità, in grado di perseguire gli obiettivi e di stabilire piani per il futuro. In conclusione, dunque, un soggetto assolutamente diverso da quello rappresentato negli atti oggetto di impugnazione in primo grado completamente scevro da qualsiasi aspetto patologicamente rilevante o tale da escludere l'idoneità della ricorrente al ruolo al quale aspirava.

14. Avverso tale giudizio, ritenuto illegittimo per i motivi meglio esposti nel ricorso di primo grado e nelle successive memorie, veniva esperito il rimedio giurisdizionale presso il TAR competente e, si avanzava, contestualmente richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione.

15. Nel detto procedimento veniva presentata, in data 23.01.20 dalla ricorrente, contestualmente all'iscrizione a ruolo, reiterando quella già contenuta nel ricorso, istanza diretta al Presidente con la quale tra, l'altro, ai sensi dell'art. 41, 52 codice amministrativo e 150 e 151 cpc, stante il numero considerevole di controinteressati ai quali notificare il ricorso e, ricorrendo le condizioni di legge, onde essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami **da concedere anche inaudita altera parte.**

16. Nonostante la detta richiesta il Tribunale fissava soltanto l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare senza, tuttavia, adottare altro ed ulteriore provvedimento.

17. Si costituivano, quindi, le amministrazioni resistenti e la ricorrente depositava memorie.

17. bis Le ragioni ed i motivi di ricorso, qui richiamati e trascritti erano di questo preciso tenore:

I . Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del procedimento concorsuale e manifesta illogicità ed irragionevolezza.

1. Come esposto nelle premesse in fatto, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ha giudicato l'esponente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo attitudinale non compatibile con quello previsto dal bando di concorso per gli aspiranti carabinieri effettivi.

2. Tuttavia, il giudizio definitivo cui è pervenuta la Commissione è illegittimo in virtù della violazione delle regole procedurali approntate dall'art. 11 del bando di concorso e dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

3. Tali disposizioni, costituenti la *lex specialis* del concorso pubblico cui ha preso parte la ricorrente, hanno stabilito che il concorrente risultato idoneo al termine degli accertamenti sanitari viene sottoposto alla verifica dell'idoneità attitudinale, articolata in due fasi:

- una prima fase, istruttoria, nel corso della quale la Commissione valuta gli elementi rilevanti per la decisione finale, analizzando: i) la relazione tecnica predisposta dall'Ufficiale Psicologo sulla scorta delle risultanze del test di massima performance, del test di comportamento tipico e del questionario informativo somministrati al candidato; ii) la scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore a seguito dell'intervista attitudinale del concorrente;

- una seconda fase, costitutiva, durante la quale la Commissione - valutati i referti istruttori e condotto un ulteriore colloquio collegiale - assume il giudizio definitivo.

4. Nel caso in esame, la sequenza procedimentale prevista per la fase c.d. 'istruttoria' è stata disattesa, ed in parte stravolta dal giudizio del perito selettore e di quello successivo della commissione.

5. La relazione tecnica redatta dall'Ufficiale Psicologo, infatti, non ha evidenziato alcun profilo psicopatologico nella ricorrente, limitandosi a rilevare solo profili di timidezza e riservatezza che certamente non erano tali da escludere poi la ricorrente dal concorso. Nessuna nota di contraddizione è stata riscontrata in relazione ai testi forniti ed alle risposte date anche nel questionario informativo che più di ogni altro ha fornito una personalità della ricorrente coerente con quello che è poi risultato il giudizio espresso nella perizia redatta dall'ASP di Palermo chiesta dalla Signora Piazza e contenuta nella relazione a firma della Dr.ssa Pipitone.

6. Il perito selettore, infatti, avrebbe dovuto condurre l'intervista attitudinale di selezione indagando nei settori di competenza indicati nel profilo attitudinale, utilizzando le indicazioni "di orientamento" ricavate dai seguenti strumenti: · relazione dell'Ufficiale psicologo; · questionario informativo; · interazione attiva con l'intervistato.

7. Nel caso che ci occupa, invece, l'Ufficiale Perito Selettore non ha in alcun modo utilizzato le indicazioni di orientamento ricavate dalla relazione dell'Ufficiale psicologo né i risultati contenuti nel teste MMPI-2 o nel questionario informativo e non ha, quindi, correttamente adempiuto all'incarico affidatogli esprimendo un giudizio parziale ed inattendibile oltre che limitato nel contenuto ad aspetti superficiali e privo di qualsiasi coerenza ed oggettività con i dati raccolti. Lo stesso, inoltre, non fornisce neppure de relato a quali elementi, documenti e/o atti abbia fatto riferimento per pervenire alle

proprie conclusioni. Peraltro le norme del procedimento prevedevano un colloquio diretto ed interattivo con il candidato e sarebbe stato necessario allegare al giudizio sintetico inviato alla commissione anche un verbale contenente le domande, i quesiti specifici formulati alla ricorrente in sede di colloquio nonché le risposte dalla stessa date; in altri termini avrebbe dovuto fornire in maniera certa, preventiva ed oggettiva il campo di valutazione compiuto in esecuzione del mandato ricevuto con il bando di concorso. Nulla di tutto ciò è stato compiuto con la conseguenza che l'accertamento espletato è chiaramente parziale, illegittimo ed deficitario assolutamente privo di diretta coerenza con la situazione specifica posta ad oggetto della valutazione.

8. Allo stesso modo, il giudizio della Commissione risulta illegittimo per aver sostanzialmente ribadito quanto riassunto dal perito selettore senza condurre alcuna ulteriore e/o approfondita indagine trincerandosi su motivazioni di stile senza alcuna precisa aderenza con il caso concreto né riportando alcun elemento utile e/o specifico che faccia ritenere direttamente e concretamente riferibile alla ricorrente il giudizio di inidoneità poi espresso.

9. In ragione di quanto esposto, i provvedimenti gravati sono illegittimi per violazione dell'art. 11 del bando di concorso e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, difetto di istruttoria, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità del giudizio tecnico espresso e per l'effetto vanno annullati e/o revocati con qualsiasi statuizione.

II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. 1. Il giudizio tecnico espresso dalla Commissione, nel caso concreto, si presta, inoltre, ad ulteriori profili di contestazioni in punto legittimità non solo con riferimento al profilo della piena intelligibilità delle giustificazioni poste a sostegno della valutazione negativa ed a quello contenutistico di manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica negativa ma anche in ragione della assoluta genericità della motivazione addotta affidata, come già rilevato, a mere formule di stile e, dunque, astrattamente riferibile ad ogni candidato (e non alla posizione specifica del ricorrente) e la sua assoluta contraddittorietà con le risultanze contenute nel parere espresso dall'ASP di Palermo contenuto nella perizia resa da firma della D.ssa Pipitone.

2. Segnatamente si rileva che dalla documentazione relativa agli accertamenti attitudinali non è possibile ricavare:

A) né la durata del colloquio col perito selettore;

B) né quella del successivo colloquio collegiale con la commissione e dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposta la ricorrente;

C) né le domande che sono state poste alla stessa e le conseguenti risposte fornite;

D) né in assoluto il campo e gli ambiti dell'accertamento e dell'intervista che hanno condotto la Commissione al giudizio di inidoneità poi espresso.

3. Allo stesso modo, né dal Test della figura umana né da quello MMPI-2 o dal questionario informativo è dato rinvenire alcun elemento che attesti l'inidoneità attitudinale della ricorrente.

4. In altri termini le premesse non sono per nulla coerenti e logicamente connesse con le conclusioni adottate.

5. La stessa perizia, ulteriormente richiesta dalla ricorrente all'ASP di Palermo, evidenzia, invece, l'insussistenza di motivi ostativi all'assunzione della Signora Piazza nel ruolo al quale ella aspirava.

6. A ciò si aggiunga che le eventuali e (non meglio precisate) note di timidezza e riservatezza non potevano certo condurre automaticamente ad un giudizio di inidoneità a prestare servizio come carabiniere. Sotto tale primo profilo, il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

7. In tal modo, la Commissione è venuta meno all'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico.

8. Esaminando le risposte fornite dalla ricorrente al questionario ed agli atti successivi, anche alla luce della nuova perizia dell'ASP, si evince, infatti, che quest'ultima ha fornito risposte coerenti, rappresentandosi in modo autentico e fornendo di sé un'immagine, quindi, scevra da qualsiasi sintomatologia psicopatologica. 9. Si deduce, inoltre, una manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza tecnica del provvedimento di esclusione: le premesse dell'atto (**apparente timidezza e riservatezza**), infatti, risultano in palese contraddizione con il giudizio di inidoneità attitudinale cui è pervenuta l'Amministrazione e non giustificano, sotto il profilo dell'attendibilità tecnica del giudizio espresso dalla Commissione, la conclusione da questa raggiunta.

10. Per completezza, infine, si eccepisce che il giudizio di inidoneità attitudinale impugnato risulta illegittimo anche per la carente e generica motivazione addotta a sostegno del provvedimento, che risulta affidata a mere formule di stile, non individualizzate ed astrattamente riferibili a qualsiasi partecipante della procedura concorsuale.

10.1. La Commissione ha infatti affermato che la ricorrente "...affronta il colloquio con la commissione con atteggiamento intorpidito e poco energico, con voce tremula, rilevando una certa insicurezza nel gestire situazioni poco note o scarsamente congruenti con le specificità del contesto. Tende a chiedere l'approvazione per il proprio operato, risultando poco autonoma e determinata. In ambienti non familiari esprime un livello di integrazione della propria personalità non del tutto adeguato e coerente alle richieste del contesto. Non dimostra un adeguato e sufficiente autocontrollo e senso di serenità in

contesti e situazioni non sufficientemente padroneggiati e dei quali, nei momenti di disagio, si lascia influenzare dagli eventi. Si pkae con modesta assertività nei rapporti interpersonali, risultando poco incisiva e determinata. Si palesa una possibile diminuzione del potenziale rendimento se il soggetto fosse sottoposto ad operare in un ruolo poco aderente alle proprie caratteristiche e in contesti particolarmente dinamici e sollecitanti. Esprime una visione del ruolo a cui aspira fortemente idealizzata, poco evoluta e scarsamente suffragata da elementi realistici. La motivazione si poggia quasi esclusivamente su presupposti idealizzati del ruolo a cui aspira scarsamente ponderati sotto un profilo realistico. Al momento, non riunendo in pieno i requisiti del profilo attitudinale di riferimento, non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al ruolo per il quale concorre”

10.2. Si tratta di una motivazione stereotipata, generica, scarsamente individualizzata e poco pregnante, di frequente utilizzazione tale da poter essere riferita a chiunque presenti anche solo in parte caratteristiche simili e/o, comunque, riconducibili a note di insicurezza, timidezza e riservatezza. In altre parole ed in altri termini anche la semplice riservatezza nella trattazione di questioni personali e/o, comunque, inerenti ad una sfera diversa da quella pubblica sarebbe per ciò stesso tale ad escludere qualsiasi persona dal prendere parte ad un concorso. Ciò conferma che la motivazione adottata a sostegno del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla selezione concorsuale è una mera clausola di stile.

11. Da ultimo e non meno rilevante risulta evidente anche la contraddittorietà esistente tra il giudizio espresso dalla Commissione e quello contenuto nel parere fornito sempre da un Ente Pubblico dello Stato (ASP DI PALERMO) che certamente appare inconciliabile col giudizio di inidoneità della ricorrente al ruolo di allievo carabiniere. Di questa circostanza ulteriore dovrà tenersi conto anche al fine di procedere ad un nuovo accertamento circa la sussistenza delle attitudini della ricorrente.

12. Il giudizio di inidoneità risulta, pertanto, assolutamente illegittimo anche per carenza e genericità della motivazione con la conseguenza vanno annullati e revocati con qualsiasi statuizione gli atti ed i provvedimenti che su di esso hanno trovato fondamento ed impugnati col presente ricorso.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

1. Quanto alla sussistenza del fumus boni juris, si richiamano le considerazioni svolte nelle pagine che precedono.

2. Per quanto attiene al periculum, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione della ricorrente dal concorso è in re ipsa e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri intesa anche come “c.d. perdita di chance”

3. *Il pregiudizio risulta ancora più evidente attuale e concreto se si considera che sono state approvate le graduatorie in via definitiva ed avviate le procedure di incorporamento dei vincitori del concorso che oggi sono tutti controinteressati alla presente vicenda.*

4. *Il permanere degli effetti pregiudizievoli ed illegittimi connessi ai provvedimenti impugnati, infatti, potrebbe determinare il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche.*

5. *Sussistono, quindi, le condizioni per la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva della signora Piazza alla selezione concorsuale eventualmente ordinando alla stessa Amministrazione e/o disponendo, in via suppletiva con la nomina di un perito da individuare in un ente anche diverso dalla amministrazione che ha indetto il concorso, di sottoporre la ricorrente nuovamente al colloqui conclusivi ed agli eventuali nuovi accertamenti attitudinali.*

Si insiste dunque per la concessione dell'invocata misura cautelare.

18. All'udienza collegiale del 19.02.2020 il difensore della parte ricorrente apprendeva, per la prima volta, della possibile dichiarazione di inammissibilità del ricorso (eccezione, comunque, non rilevata dalle controparti) e ribadendo la mancata pronuncia sull'istanza tempestivamente depositata insisteva nella stessa e, in subordine, trattandosi di fatto indipendente dalla volontà della parte la rimessione in termini stante anche la mancata pronuncia da parte del giudice.

19. Il Tribunale si ritirava, quindi, in camera di consiglio e nella medesima giornata del 19.02.2020 parte ricorrente depositava apposita istanza/memoria con la quale reiterando per iscritto i motivi già esposti in sede di discussione chiedeva la rimessione della causa sul ruolo per la necessaria integrazione del contraddittorio già tempestivamente formulata nel ricorso.

20. Senza tenere in alcuna considerazione le ragioni esposte in sede di discussione né tanto meno quelle oggetto di apposta memoria scritta in data 27.02.2020 veniva pubblicata la sentenza impugnata non notificata ad istanza di controparte, che in questa sede si appella per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 e 52 CPA e 150 e 151 CPC

- La pronuncia impugnata deve essere annullata per aver erroneamente ritenuto il ricorso “in parte inammissibile ai sensi dell'art. 41 cpa e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del comma 1 lett. c) dell'art. 35 c.p.a”.

- Ebbene, in verità, l'argomentazione dei Giudici di prime cure è assolutamente scevra da rimproveri giuridici, ma è censurabile sia in punto di fatto sia nella precisa applicazione della norma di diritto al concreto.

- Ed, infatti, la sentenza de qua conclude per l'asserita inammissibilità del ricorso e ciò per quanto riguarda l'impugnazione della graduatoria finale del 29.11.2019, in ragione della mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato, a termini dell'art. 41, comma 2 e per ciò che concerne l'impugnazione del provvedimento di inidoneità, per conseguente carenza di interesse della parte, essendosi ormai consolidato nei confronti dell'odierna esponente l'esito inoppugnato della procedura selettiva cui l'inidoneità si riferiva, di tal che neppure un eventuale esito favorevole del giudizio avverso l'atto di esclusione arrecherebbe un vantaggio alla parte ricorrente;

- Il Tribunale, inoltre, propende per la declaratoria di inammissibilità del gravame ritenendo, in ogni caso, la stessa inevitabile atteso che non sarebbe evitabile dalla parte ricorrente neppure attraverso una nuova notifica del ricorso ad almeno un soggetto controinteressato, come prescritto dall'art. 41, comma 2, essendo ormai spirato il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della ripetuta graduatoria finale del 29.11.2019; e, in conclusione, ritiene, comunque, di non poter accogliere l'istanza di rimessione in termini avanzata dal procuratore della parte ricorrente all'udienza di discussione in camera di consiglio non potendosi nella specie ravvisare un'ipotesi di errore scusabile della parte;

- Orbene, l'error in procedendo commesso dal Collegio del Tribunale amministrativo competente è *ictu oculi* evidente e ciò dalla semplice lettura del ricorso introduttivo – pagina 10 e ss. nonché in seno alle domande formulate in via preliminare nel medesimo ricorso (nelle quali, peraltro, viene avanzata anche richiesta di un provvedimento emesso in tale senso inaudita altera parte, nonché nella contestuale istanza depositata a tal fine unitamente a quella di fissazione dell'istanza cautelare) nel quale viene esplicitamente richiesta e reiterata la notifica per pubblici proclami ex art. 41 co. 4 c.p.a. da emettersi anche con provvedimento inaudita altera parte. Si riporta pedissequamente quando dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado:

SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SOLI CONTROINTERESSATI

pagina 10 del ricorso:

- A seguito dell'approvazione delle graduatorie, sopravvenuta prima dello scadere del termine per la notificazione del presente ricorso giurisdizionale, le censure quivi contenute interessano tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale oggi pure oggetto di impugnazione. Per tale ragione, è necessario procedere alla notifica nei confronti di tutti i contro-interessati, al fine di integrare nei loro confronti il contraddittorio e ciò anche tenendo conto dell'ampliamento dei posti messi a concorso.

- Il numero dei contro-interessati, tuttavia, superiore ai 2.000, rende sommamente difficile ed onerosa l'effettuazione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza e/o domicilio dei controinteressati a cui eseguire la notifica, con conseguente incertezza del buon esito della stessa.

- Peraltro come è agevole rilevare dalla consultazione delle graduatorie del concorso, approvate in via definitiva, ogni singolo candidato viene identificato solo con nome, cognome e data di nascita senza ulteriore indicazione in ordine al luogo di nascita ed a quello, come detto, di residenza e/o domicilio né indicazione in ordine ad eventuali altri modi di ricerca.

- Risulta, quindi, necessario (o quanto meno opportuno) che venga autorizzata la notifica per pubblici proclami, fissando le forme i modi e i tempi entro cui ciò debba avvenire, se del caso autorizzando anche la notifica per pubblici proclami via web, avuto riguardo anche al costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale. 11

pagina

- La ricorrente, dunque, insiste, ricorrendone i presupposti e le condizioni, perché venga autorizzata ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa sia del ricorso sia della conseguente ordinanza autorizzativa del TAR nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a fissando i relativi oneri ed i termini alla pubblica amministrazione per consentire l'esatta esecuzione della notifica anzidetta.

ed ancora nelle domande pagina 11 e ss. del ricorso

“Rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, autorizzare, in via preliminare, anche con provvedimento inaudita altera parte del Presidente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del superiore ricorso per pubblici proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, se del caso, ove lo ritenga opportuno, anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente ed indi a che, fissare l'udienza di discussione, sia dell'istanza cautelare che del merito e, previa concessione della misura cautelare richiesta”

- **Non solo:** l'istanza di autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami, come detto, veniva anche evidenziata nel modulo deposito ricorso depositato telematicamente a mezzo pec, nonché in copia di cortesia nel fascicolo cartaceo presso la competente cancelleria.

- A ciò si aggiunga che il Tribunale ha ommesso di valutare una domanda tempestivamente formulata dalla ricorrente nonché, ricorrendone i presupposti di pronunciare, comunque, la rimessione in

termini della medesima autorizzando, in questo modo, la notifica ai controinteressati per pubblici proclami.

- Deve, altresì, constatarsi l'errore di valutazione nonché quello in procedendo del Giudice di Prime cure atteso ha ritenuto erroneamente maturati i termini decadenziali di notifica del ricorso ai controinteressati.

- In realtà tale termine era diverso da quello relativo alla pubblica amministrazione (che scadeva il 24.12.19) e decorreva dalla diversa data di pubblicazione dell'atto di approvazione delle graduatorie (avvenuta il 02.12.2019 pure impugnate dalla ricorrente) solo atto in conseguenza ed in ragione del quale venivano individuati i controinteressati.

- Come è agevole rilevare alla data di deposito dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata da parte della ricorrente, anche con emissione di provvedimento inaudita altera parte, tale termine non era chiaramente ancora spirato e, dunque, la medesima richiesta era ed è tempestiva ed ammissibile.

- Sulla detta istanza sino alla data dell'udienza non vi è stata alcuna pronuncia né da parte del Presidente né tanto meno da parte del Collegio che addirittura con la sentenza impugnata ha rifiutato, nonostante ricorressero chiaramente i presupposti, anche la rimessione in termini della parte alla quale, infatti, non era imputabile la detta decadenza.

- Peraltro la stessa norma che disciplina la notifica per pubblici proclami costituisce norma di natura eccezionale applicabile solo laddove ci si trovi in presenza di una moltitudine di controinteressati in ragione della quale appare opportuna e giustificativa una notifica cumulativa ritenendosi così adempiuto l'onere della notifica al controinteressato prevista dal medesimo art. 41 però al comma 2.

- In ogni caso laddove tempestivamente formulata, come nel nostro caso, l'istanza di notifica per pubblici proclami doveva essere valutata dal Tribunale che, invece, ha ommesso di provvedere non solo in via principale ma anche in via sussidiaria attraverso l'istituto della rimessione in termini, all'uopo, comunque, invocato dalla ricorrente quale *extrema ratio*.

- La stessa ricorrente, dunque, è assolutamente incolpevole e certamente non può considerarsi decaduta da un diritto che ha fatto valere nei modi e nelle forme di legge e nei termini ivi previsti.

- L'organizzazione interna delle udienze del Tribunale nonché quella relativa alla veicolazione delle istanze al Presidente ed al Collegio esula da qualsiasi intervento della parte ricorrente trattandosi di attribuzioni della cancelleria.

- Laddove, infatti, per ipotesi l'udienza di discussione fosse stata tenuta in data non successiva al sessantesimo giorno a quella di pubblicazione delle graduatorie impugnate (02.12.19) tali problematiche non si sarebbero certo poste e l'istanza a tal uopo proposta sarebbe stata accolta; chiaramente, la gestione delle udienze, come detto, è materia che esula dalla competenza e dalla volontà della parte.
- In ogni caso appare legittima la richiesta di rimessione in termini opportunamente formulata nell'udienza del 19.02.20 dalla parte ricorrente stante che ove si valuti l'intera vicenda, i documenti e gli atti contenuti si sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che ove di decadenza si potesse discutere certo non era imputabile alla parte ricorrente.
- La ricorrente, pertanto, ha assolto all'onere di integrare il contraddittorio, avanzando rituale e tempestiva istanza ex art. 41 co. 4 c.p.a., ma essa è stata ignorata tamquam non esset.
- L'autorizzazione che sarebbe stata concessa dal Presidente del Tribunale, dunque, avrebbe consentito la regolarità della notifica, escludendo la dedotta inammissibilità del ricorso, con contestuale ed indiscussa procedibilità della domanda, sia cautelare, sia principale.

* * * * *

Per tutto quanto dedotto, l'appellante, ut supra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti **CONCLUSIONI**

Voglia

l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di appello:

- annullare il provvedimento impugnato disponendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, così come invocata nel ricorso principale indi a che
 - rinviare all'autorità giudiziaria competente in primo grado per la trattazione dell'istanza cautelare;
 - in via subordinata, rimettere gli atti al TAR Lazio, Sede di Roma, disponendo la celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- in ulteriore subordine, ove il Supremo Collegio ritenga di decidere in questo grado di giudizio, previa integrazione del contraddittorio così già come richiesto sia in sede di ricorso in primo grado reiterata in questa sede col mezzo di gravame, mediante notifica per pubblici proclami ai controinteressati, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata indi a che accogliere, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, qui richiamati e trascritti, l'istanza di sospensione dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe qui tutti qui impugnati e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni intimato, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma

specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando, l'inserimento della signora Piazza nella graduatoria definitiva del concorso, tra gli idonei vincitori di concorso con la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione.

- od, in subordine, ordinare alle stesse Amministrazioni e/o, in via suppletiva, con la nomina di un perito da individuare anche in un soggetti appartenenti ad un ente diverso dall'amministrazione che ha indetto il concorso, di sottoporre la ricorrente nuovamente al colloqui conclusivi ed agli eventuali nuovi accertamenti attitudinali.

- annullare, in ogni caso, per tutti i motivi esposti, i provvedimenti impugnati e per l'effetto riconoscere la ricorrente idonea ad assumere il ruolo di allievo di allievo carabiniere indi a che ordinare alle amministrazioni convenute ciascuna per quanto di competenza all'inserimento della signora Piazza nella graduatoria definitiva del concorso, tra gli idonei vincitori di concorso con la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione.

- nominare, comunque, per tutto quanto dedotto, un perito al fine di accertare, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni attitudinali e psico-fisiche della ricorrente e, dunque, la sua idoneità ad assumere il ruolo di allievo carabiniere indi a che ordinare alle amministrazioni convenute ciascuna per quanto di competenza all'inserimento della signora Piazza nella graduatoria definitiva del concorso, tra gli idonei vincitori di concorso con la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica. Stante la natura della questione controversa, si chiede l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ex art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 sue successive modifiche ed integrazioni ("Codice della Privacy"). Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia è esente dal contributo unificato per materia trattandosi di pubblico impiego.

Si producono i seguenti documenti: 0. Sentenza impugnata; 1. fascicolo di primo grado con le memorie ed i documenti ivi depositati ed i moduli deposito ricorso e deposito atto.

Palermo 23.11.2020

Avv. Santina Campo